

GIUSEPPE ZECCHINI

PLINIO IL VECCHIO E LA LEX FLAVIA MUNICIPALIS

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 84 (1990) 139–146

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn



## PLINIO IL VECCHIO E LA LEX FLAVIA MUNICIPALIS

Vniuersae Hispaniae Vespasianus imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit (NH III 3,30).

Come è noto, questo celebre passo di Plinio il vecchio è l'unica testimonianza letteraria sull'estensione dello *ius Latii* alla Spagna da parte di Vespasiano. Se non si discute la sostanza del passo, il suo esatto significato resta controverso e ha suscitato sinora, a quel che so, tre recenti e divergenti interpretazioni.

Lo Sherwin-White già nella prima edizione del suo importante volume sulla cittadinanza romana del 1939 e poi anche nell'edizione definitiva del 1973<sup>1</sup> ha creduto di ravvisare nell'espressione *iactatum procellis rei publicae Latium* un'allusione alle tensioni sfociate in guerra aperta nel 90-88 a.C., che avevano per oggetto la concessione della cittadinanza romana ai Latini e agli alleati italici. Il contesto - un'opera appunto sulla cittadinanza romana - , in cui lo Sherwin-White avanza tale ipotesi, ne spiega la genesi, ma non la giustifica: Plinio scrive in età flavia (la *Naturalis historia* fu compiuta nel 77)<sup>2</sup> e le *procellae rei publicae* per lui e per i suoi lettori non potevano essere che quelle del 69, il famigerato anno dei quattro imperatori, non certo quelle della guerra sociale, combattuta un secolo e mezzo prima.

Nello stesso 1973 un acuto e stimolante articolo del Bosworth<sup>3</sup> respingeva l'interpretazione dello Sherwin-White e ne presentava un'altra, certo più fondata sul piano storico. Per il Bosworth, infatti, il riferimento pliniano è senza dubbio al 69, ma, giacché non si capisce che cosa significhi 'il Lazio scosso dalle tempeste della *res publica*', tale testo, privo di senso, va emendato; lo studioso anglosassone ritiene di aver trovato la soluzione filologica del problema nella lezione *iactatus* per *iactatum* dei codici R (Riccardianus 488 saec. IX) e a<sup>3</sup> (Vindobonensis 234 saec. XII): sarebbe Vespasiano, e non il Lazio, ad essere scosso dagli sconvolgimenti della *res publica*; questa nuova esegesi costituirebbe un ulteriore indizio per avvalorare la conclusione del Bosworth (basata anche su argomentazioni prosopografiche riguardo ai governatori provinciali nei primi anni di regno di Vespasiano) che l'estensione dello *ius Latii* alla Spagna non va collegata alla censura di Vespasiano e del figlio Tito nel 73/4, ma deve essere anticipata al 70/71, quando il potere del nuovo *princeps* non si era ancora consolidato ed egli poteva sentirsi ancora *iactatus*, 'scosso' dalla recente guerra civile.

<sup>1</sup> A.N.Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1939; 1973<sup>2</sup>, 116.

<sup>2</sup> Plin.NH praef. 3 (datazione al VI consolato di Tito).

<sup>3</sup> A.B.Bosworth, *Vespasian and the provinces. Some problems of the early 70's A.D.*, *Athenaeum* 1973, 49-78.

Tralasciamo per ora la questione cronologica; se la tesi del Bosworth è, come già detto, degna d'attenzione sul piano storico, essa è filologicamente insussistente: il Riccardianus è l'unico di cinque codici dipendenti da un medesimo archetipo<sup>4</sup> a presentare la lezione *iactatus*; il Vindobonensis è un testimone indipendente dell'ordo recentiorum, ma rivela frequenti contatti proprio col Riccardianus<sup>5</sup> ed inoltre la lezione *iactatus* è dovuta alla mano di un correttore; è possibile che quest'ultimo conoscesse il Riccardianus (o un suo apografo), ma è parimenti possibile che la medesima emendazione di *iactatum* in *iactatus* sia iniziativa indipendente di R e di a<sup>3</sup>: si tratta infatti di un'evidente *lectio facilior*, con cui si rende più scorrevole e facilmente comprensibile per ogni discreto conoscitore del latino il passo di Plinio e che ha quindi attratto anche il Bosworth; la via più facile non è però, in genere, quella giusta, e se, nonostante tutto, parecchi codici, tra cui tutti i uetustiores, hanno conservato *iactatum* (pur, con ogni probabilità, senza intenderlo), è bene che lo si tenga per genuino e si cerchi di spiegarlo, non di cambiarlo.

E' ciò che ha cercato di fare nel 1978 il Wiegels, dopo essersi sforzato di confutare le argomentazioni prosopografico-cronologiche del Bosworth;<sup>6</sup> lo studioso tedesco ricorda che durante la guerra civile del 68/9 erano già corse voci su un possibile allargamento dello *ius Latii* e che in particolare Vitellio l'aveva promesso (*foedera sociis, Latium externis dilargiri*)<sup>7</sup> nell'imminenza dello scontro decisivo coi flaviani; perciò egli interpreta *iactatum*... *Latium* come 'offerto a basso prezzo, svenduto [sc. da Vitellio]' e poi più saggiamente limitato alla sola Spagna da Vespasiano.

Tutto bene, se, salvata la filologia, non facesse difficoltà la linguistica: nella traduzione del Wiegels, *ius Latii in den Bürgerkriegswirren der Jahre 68/69 verschleudert worden sei*, *procellis* è inteso esclusivamente come ablativo locativo e così si perde la sua funzione strumentale, di causa efficiente in dipendenza da *iactatum*, che talvolta in latino si confonde con quella locativa,<sup>8</sup> ma che il contesto non permette di eliminare (e infatti tutti hanno badato a mantenerla, anche coloro che proprio per questo hanno proposto l'emendazione *iactatus*); inoltre scindere *iactatum* da *procellis* implica che Plinio abbia usato i termini di una comune metafora (quella delle tempeste politiche, che tormentano una data regione) senza però voler applicare tale metafora al proprio testo.

Soggetta ad analoghe obiezioni mi sembra pure la spiegazione ancor più recente, avanzata, sia pur in forma dubitativa, dal Mackie nel 1983,<sup>9</sup> giacchè egli ritiene che con *iactatum* Plinio voglia indicare l'incertezza, la precarietà della concessione dello *ius Latii* alla Spagna, solo

<sup>4</sup> L.D.Reynolds, *Texts and Transmission*, Oxford 1983,306-317.

<sup>5</sup> C.Mayhoff (ed.), *C.Plini Secundi Naturalis Historiae*, Lipsiae 1906,I,X.

<sup>6</sup> R.Wiegels, *Das Datum der Verleihung des ius Latii an die Hispanier*, *Hermes* 1978,196-213.

<sup>7</sup> *Tac.Hist.* III 55,3.

<sup>8</sup> A.Ernout-Fr.Thomas, *Syntaxe latine*, Paris 1984,101.

<sup>9</sup> N.Mackie, *Local Administration in Roman Spain A.D. 14-212*, London 1983,216: '... *Latium* ... was precarious until Vespasian confirmed it ... This interpretation ... may or may not be correct.'

prospettata da Vitellio e poi confermata da Vespasiano; si aggiunga che *iactatum* è frequentativo, mentre Vitellio progettò una sola volta tale concessione.

Constatata l'insufficienza delle spiegazioni sin qui avanzate, torniamo al testo pliniano; alla lettera esso significa: 'l'imperatore Vespasiano Augusto concesse all'intera Spagna il Lazio scosso dagli sconvolgimenti della *res publica* [sc. negli anni 68/69]'; la difficoltà, a ben vedere, non sta in *iactatum*, ma in *Latium*: *Latium* infatti può avere un'accezione geografica (= la regione Lazio) e può averne una giuridica (= il diritto latino); solo nel primo significato può essere *iactatum*, giacché una regione può certamente essere scossa, tribolata, sconvolta da una guerra civile, ma solo nel secondo può essere concesso alla Spagna; allora, a me pare che Plinio abbia costruito la sua frase, giocando sull'ambivalenza del termine *Latium* (ambivalenza peraltro acquisita dall'uso linguistico latino), e che, se si tien presente tale duplice significato del termine, essa non abbia bisogno di ulteriori giustificazioni sul piano formale.

Il problema si sposta però sul piano storico, poichè si deve ora spiegare come mai Plinio, alludendo alle tempeste politico-militari, che squassarono il mondo romano durante l'anno dei quattro imperatori, possa riferirle proprio al Lazio, e non a Roma, all'Italia, all'impero, alla repubblica: nella crisi del 68/9 erano state coinvolte province come le Gallie, la Siria (con la Giudea) e l'Egitto, si era combattuto due volte a *Bedriacum* e l'Italia settentrionale in genere aveva sofferto gravi danni e devastazioni,<sup>10</sup> l'Urbe stessa era stata aspramente contesa sino all'incendio, apparso a taluni fatale, del Campidoglio,<sup>11</sup> ma il Lazio non rivestì nessun ruolo particolare.

La prospettiva muta, se ci volgiamo dall'esame dei puri eventi storici a quello dei temi propagandistici ideati e sfruttati l'un contro l'altro dai due ultimi contendenti per il potere, Vitellio e Vespasiano, la cui eco dovette restare ben viva nel decennio successivo, mentre Plinio terminava di stendere la *Naturalis historia*.

Innanzitutto, Vitellio e Vespasiano avevano una medesima origine geografica; la stirpe del primo infatti era emigrata dalla Sabina a Roma e vi era stata accolta tra i patrizi, come scriveva in età augustea un tal Q. Elogio (?) certo sulla base di tradizioni famigliari modellate su quelle dei Claudii,<sup>12</sup> il secondo, come è noto, era nato presso Rieti in Sabina da padre sabino e madre umbra;<sup>13</sup> ora, nonostante che la divisione dell'Italia voluta da Augusto avesse separato la Sabina dal Lazio, i legami e le affinità tra queste due regioni risalivano alle origini stesse di Roma e alle sue primitive componenti.

<sup>10</sup> Cfr. in genere A. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, 221 sgg.

<sup>11</sup> A. Barzani, *La distruzione del Campidoglio nell'anno 69 d.C.*, CISA X Milano 1984, 107-120 e, per la profezia druidica in Tac. Hist. IV 54,2, il mio *La profezia dei druidi sull'incendio del Campidoglio nel 69 d.C.*, ibid. 121-131.

<sup>12</sup> Suet. Vitell. I 2. Si badi che di questo Q. Elogio non sappiamo nulla e che neppure il nome è certo, giacché il passo è corrotto, tant'è vero che sono state proposte anche altre emendazioni, Q. Clodio, Q. Longino, Q. Eulogio o Eclogio: cfr. M. Ihm (ed.), *C. Suetoni Tranquilli Opera I*, Lipsiae 1908, 282.

<sup>13</sup> Suet. Diu. Vespas. I 2-3.

Vitellio però era stato proclamato imperatore lontano dall'Urbe, da parte degli eserciti germanici, diversamente da Galba non era stato subito riconosciuto dal senato e si era dovuto aprire la strada verso il potere con la forza delle armi: così aveva costituito il primo, vero esempio del celebre assunto tacitiano, per cui nella crisi del 68/9 si era disvelata la possibilità che un princeps potesse esser creato altrove che a Roma.<sup>14</sup> La propaganda vitelliana aveva comprensibilmente cercato di supplire a questo 'vizio d'origine', dando la maggior risonanza possibile alle origini e all'antica storia dei Vitellii quali aveva ricostruito Q.Elogio, giacchè vi apparteneva un passato regale: *Vitellios Fauno Aboriginum rege et Vitellia, quae multis locis pro numine coleretur, ortos toto Latio imperasse*; è facile intuire a quale fine immediato servisse questa leggenda: Vitellio con la proclamazione a princeps e la conquista di Roma si riappropriava semplicemente - e giustificatamente - di ciò che gli apparteneva per eredità ancestrale; in questa prospettiva però si imponeva l'equivalenza 'Lazio = Roma, impero, repubblica'.

La conferma, peraltro abbastanza scontata, dell'enfasi posta da Vitellio su tale sua ascendenza regale ci è fornita dalla tradizione opposta, affiancata da Suetonio a quella testè illustrata: anch'essa risalirebbe all'età augustea, per l'esattezza a generici plures, secondo i quali il fondatore della famiglia era un liberto, e, con maggior precisione, a Cassio Severo e ad altri (*Cassius Seuerus nec minus alii*), per i quali egli era un calzolaio e il figlio si era arricchito con le delazioni e aveva poi sposato la figlia di un fornaio:<sup>15</sup> è difficile sottrarsi all'impressione che una versione così infamante e in così stridente contrasto con la precedente non sia stata valorizzata dai Flavi contro Vitellio; è anzi, a mio avviso, lecito ipotizzare che entrambe le tradizioni siano state create ex nouo nel 69 (prima quella favorevole e poi la replica denigratoria) e attribuite all'età augustea per renderle credibili e rimuovere ogni sospetto di invenzione contingente.<sup>16</sup>

Resta il fatto che il Lazio ebbe un ruolo centrale nella propaganda vitelliana e a questo ben si collega la promessa di estendere lo *ius Latii* ai provinciali, menzionata da Tacito e sottolineata dal Wiegels:<sup>17</sup> già per Vitellio quindi *Latium* è termine usato nella duplice accezione, geografica e giuridica, che ritroviamo in Plinio; ora, giacchè si è visto che per Vitellio *Latium* è sinonimo di 'Roma, Italia, impero ecc...', se si potesse stabilire la stessa equazione per Plinio, il passo da cui siamo partiti diventerebbe finalmente e perfettamente comprensibile: durante gli anni 68/9 gli sconvolgimenti della *res publica* avrebbero scosso il Lazio in quanto simbolo di Roma, dell'Italia e dell'impero tutto.

<sup>14</sup> Tac.Hist. II 73,23.

<sup>15</sup> Suet.Vitell. II 1.

<sup>16</sup> Si noti l'attribuzione delle due tradizioni: all'ignoto (cfr. supra nota 12) Q.Elogio la prima, a Cassio Severo, i cui scritti erano stati bruciati intorno al 12, la seconda; in entrambi i casi tale attribuzione poteva permettere di retrodatare e avvalorare versioni fabbricate a scopi polemici; non è un caso che i moderni siano costretti a ipotizzare una generica *Schmähchrift*, a cui assegnare il passo di Cassio Severo (N.Brzoska RE III Cassius n°89 col.1749), che in realtà potrebbe appunto essere apocrifo.

<sup>17</sup> Cfr. supra p.140 con la nota 7.

Plinio però è scrittore flaviano, non vitelliano, e scrive qualche anno dopo l'effimero principato di Vitellio: perchè l'interpretazione ora proposta sia accettabile, bisogna allora dimostrare che i flaviani recepirono e fecero proprio questo preciso aspetto della propaganda di Vitellio, volgendolo a proprio favore, ma insieme dandogli consistenza e più durevole eco.

Come è noto, lo scontro decisivo tra Vitellio e i Flavi non ebbe per protagonista Vespasiano in persona, ma il fratello Flavio Sabino e soprattutto il suo ambizioso figlio minore Domiziano; il 18 dicembre 69 essi furono sconfitti dai vitelliani, ma l'intervento di Antonio Primo ribaltò la situazione e forse già la sera del 20 dicembre Domiziano fu acclamato cesare dalle truppe;<sup>18</sup> il successivo arrivo di Muciano ristabilì l'ordine e lo stesso Muciano si attribuì il merito di aver assicurato il trono a Vespasiano,<sup>19</sup> ma Domiziano non rinunciò mai a rivendicare quanto proclamò poi apertamente, una volta divenuto imperatore nell'81, che cioè egli aveva dato l'impero al padre e al fratello ed essi gliel'avevano restituito.<sup>20</sup>

Anche il giovane Domiziano aveva la sua corte di adulatori e di letterati pronti a riscrivere la recente cronaca e a inquadrarla in un'interpretazione atta a legittimarne le pretese: una recente e acuta ipotesi<sup>21</sup> ha individuato un testo estremamente significativo, forse anzi il più significativo, per questa lettura domiziana del 69 nel *Bellum Capitolinum*, un poema iniziato dal padre di Stazio nel 70<sup>22</sup> su ispirazione (o esplicita richiesta ?) del giovane principe, *studium...litterarum et amorem carminum simulans*,<sup>23</sup> e poi ripreso e completato da Domiziano stesso prima dell'89 (o forse si tratta di due opere distinte).<sup>24</sup> Ora, questo epos insisteva naturalmente sul miracoloso salvataggio di Domiziano dall'incendio del Campidoglio per volontà di Giove e sul ruolo decisivo esercitato dal suo valore nella successiva vittoria, ma quel che più interessa è la dedica del poema di Stazio padre (o comunque della prima redazione dell'unico *Bellum Capitolinum*): esso era rivolta ai *Latii proceres ultorque deorum Caesar*,<sup>25</sup> cioè al senato e a Domiziano; gli stessi senatori, davanti ai quali il giovane Stazio esordì sotto gli occhi benevoli del padre, sono definiti poco dopo, con evidente ripresa della medesima locuzione, *Latios...patres*;<sup>26</sup> in precedenza, le truppe flaviane che si oppongono alle *Senonum furias*, cioè ai Vitelliani provenienti dalle legioni renane e assimilati agli atavici nemici gallici, sono chiamate *Latiae...cohortes*,<sup>27</sup> ed è chiaro

<sup>18</sup> Così Tac.Hist. III 86,3 (e Suet.Domit. I 5); diversamente Dio LXV 22,2 e Ioseph. BI IV 654-655.

<sup>19</sup> Tac.Hist. IV 4,1: *in manu sua fuisse imperium donatumque Vespasiano*.

<sup>20</sup> Suet.Domit. XIII 1: *et patri et fratri imperium dedisse, illos sibi reddidisse*.

<sup>21</sup> Di A.Barzano', Domiziano e il *bellum Capitolinum*, RIL 1982,11-20.

<sup>22</sup> La data non è certa, ma indotta in modo persuasivo da Barzano', Domiziano e..., 15-16 sulla base del passo di Tacito citato infra, che si riferisce con sicurezza alla primavera del 70.

<sup>23</sup> Tac.Hist. IV 86,2.

<sup>24</sup> Il poema di Domiziano è ricordato, e paragonato all'Eneide, da Marziale in un epigramma dell'89 (V 5).

<sup>25</sup> Stat.Silu. V 3,203. Per Domiziano e il senato quali dedicatari del poema di Stazio padre seguono Barzano', Domiziano e...,15.

<sup>26</sup> Stat.Silu. V 3,215.

<sup>27</sup> Stat.Silu. V 3,198.

che questa polemica e drammatica contrapposizione tra Senoni = Vitelliani e Latini = Flaviani era in Stazio padre, anzi doveva costituire uno dei Leitmotive del suo poema, di cui il figlio trasmette la puntuale eco.

Allora, l'insistenza sull'aggettivo *Latius*, che contraddistingue il senato di Roma e l'esercito di Roma contro gli invasori 'gallici' in uno scritto propagandistico flaviano (domiziano, per l'esattezza) del 70 non può essere casuale,<sup>28</sup> ma ben si spiega, se lo colleghiamo a quanto osservato sopra a proposito della propaganda vitelliana: i due sabini Vitellio e Vespasiano (e il figlio minore per lui) concentrarono la lotta polemica, che sempre accompagna quella politico-militare, sul concetto di 'Lazio' quale simbolo di Roma, dell'Italia e dell'impero; se Vitellio aveva creduto di poter rivendicare l'impero perchè i suoi antenati avevano regnato sul Lazio, i Flavi vollero presentarsi come salvatori per volere di Giove, il dio 'laziale' per eccellenza, del Lazio e del senato 'laziale' contro un usurpatore a capo di un'orda di 'Senoni', di barbari stranieri.<sup>29</sup>

Proprio l'intensità propagandistica, con cui si usò il termine e il concetto di 'Lazio' negli anni 69/70, implicava la necessità di far seguire alle parole i fatti; di là da motivazioni più profonde, ma meno contingenti,<sup>30</sup> si può cogliere qui, in questa atmosfera, la molla che fece scattare il provvedimento di concessione dello *ius Latii* alla Spagna; per la sua cronologia sarei dunque incline a collegarlo più strettamente alla fine del *bellum Vitellianum* e quindi ad antedatarlo al 70/71, come, con diverse motivazioni, proponeva il Bosworth; comunque, il rapporto diretto e immediato, che si deve instaurare, a mio avviso, tra l'uso del termine *Latium* nel senso di 'Roma, Italia, impero ecc...' negli anni 69/70 e l'estensione del diritto latino alla penisola iberica giustifica in modo soddisfacente come nessun'altra ipotesi sin qui emessa l'impiego di tale termine in Plinio nel duplice significato ora chiarito.

C'è però un'ultima questione: se Plinio usa *Latium* come 'diritto latino', ma anche come 'Roma, Italia ecc...', la sua affermazione suona come se Vespasiano avesse esteso alla Spagna il medesimo diritto che vigeva a Roma, nel Lazio, in Italia, insomma al centro dell'impero. Ora, se l'equazione 'Lazio = Roma, Italia ecc...' si è dimostrata esatta sul piano

<sup>28</sup> L'aggettivo *Latius* compare nella poesia latina per la prima volta in Properzio (III 4,6, in cui ci si riferisce ad Augusto come al *Latio Ioui*, e IV 10,37), poi forse nel *carmen de bello Actiaco* (col. II 5: *La]tius...Caesar*; certo il verso potrebbe integrarsi anche con *ci]tius...Caesar*, come preferirebbe p.e. J.Carter in JRS 1988,237), ammesso che sia, come penso, di età augustea, e in Ovidio (*Metam.* I 560: *ducibus Latiis*; *Ars am.* I 414: *uulneribus Latiis*; *Trist.* II 205: *Latius sanguis*), ma il suo uso si infittisce in età neroniana con Lucano (I 9: *cruur*; I 22: *leges*; I 105: *sanguis*; II 645: *nomen*; III 87: *fasces*; IV 668: *robur*; VII 228: *ferrum*; VIII 501: *arma*) e culmina proprio con Stazio; in particolare solo in Stazio l'imperatore è definito *Latius dux* (*Silu.* IV 4,57) o *parens* (*Silu.* I 2,178) e il senato *Latii senatus* (*Silu.* V 2,19), *Latii proceres* (*Silu.* V 3,203), *Latii patres* (*Silu.* V 3,215): mi sembra che la progressiva assimilazione semantica di *Latius* a *Romanus* quale emerge dall'uso poetico latino tra I sec. a.C. e I sec. d.C. sia parallela all'assimilazione giuridica, di cui infra nel testo, e che la spiccata predilezione di Stazio per tale aggettivo risenta appunto del contesto propagandistico, che vado delineando in queste pagine.

<sup>29</sup> Si badi che il *bellum Capitolinum* è significativamente indicato anche come *bella Iouis* da Stazio (*Silu.* I 1,79; *Theb.* I 22) o *pro Ioue* da Marziale (IX 101,14); cfr. Barzani, *Domiziano e...*, 18-20.

<sup>30</sup> Su cui in genere basti il rinvio a Sherwin-White, *Roman Citizenship...*, 251sgg.

politico negli anni immediatamente successivi alla crisi del 69, l'equazione 'diritto latino = diritto esistente in Roma e in Italia' è palesemente inesatta sul piano giuridico: sulla base delle copie della lex Flavia municipalis a noi pervenute,<sup>31</sup> la lex Malacitana, la lex Salpensana e soprattutto la recente e più completa lex Irnitana, noi sappiamo che la distinzione tra diritto latino e diritto romano era tenuta ben ferma sul piano formale; non per nulla ai nuovi municipi spagnoli di diritto latino fu concesso solo il Latium minus (è noto che il Latium maius è innovazione del II secolo) e anzi, almeno in taluni casi esso fu ulteriormente limitato: infatti ci è adesso noto che p.e. a Irni si diventava cittadini romani dopo aver ricoperto una magistratura municipale, solo se già si apparteneva al decurionato, mentre il passaggio dallo stato giuridico di Latino a quello di Romano non era previsto per chi fosse pervenuto a una magistratura pur senza far parte dell'ordo decurionum, ma essendo, per così dire, un homo nouus.<sup>32</sup>

Se però si guarda non alla distinzione teorica e formale, ma alle differenze pratiche e concrete tra diritto latino e cittadinanza romana a quest'epoca, la situazione cambia del tutto. Già nella lex Malacitana, come è stato osservato dal suo più recente commentatore,<sup>33</sup> non si trova alcuna disposizione che si riferisca a uno specifico 'diritto latino' e ciò tenderebbe a confermare che non sussistevano più ormai differenze sensibili, che non fossero di puro prestigio, tra i due ordinamenti giuridici, il latino e il romano; solo nel capitolo LIII di tale legge, concernente le disposizioni per il voto dei residenti, ma non appartenenti al municipio, si stabilisce che si debba sorteggiare una curia in qua incolae, qui ciues R(omani) Latiniue ciues erunt, suffragium<sup>34</sup> ferant: in realtà, proprio in questo passo, dietro la distinzione giuridica si coglie l'effettiva parificazione di Romani e Latini, che sono autorizzati a votare nella medesima curia e secondo le medesime modalità; ancor più, l'uso tecnicamente improprio del termine ciues riferito ai Latini, mostra come anche nei documenti ufficiali certe differenze di status non venivano più compiutamente avvertite.<sup>35</sup>

La pubblicazione nel 1986 della lex Irnitana ha ulteriormente avvalorato questa ipotesi:<sup>36</sup> se resta un mistero come venisse giuridicamente definito lo status di 'Latino', giacchè i

---

<sup>31</sup> Sulla questione se le leggi emanate dai singoli municipi, e quindi anche quelle a noi giunte, risalgano a un ben preciso testo unico, redatto dalla cancelleria imperiale, o siano stesure originali e indipendenti sulla base di disposizioni di carattere generale seguo H.Galsterer, La loi municipale des Romains: chimère ou réalité?, RHD 1987,181-203, che propugna persuasivamente la prima alternativa.

<sup>32</sup> Lex Irnit. cap.XXI, su cui H.Horstkotte, Dekurionat und römisches Bürgerrecht nach der lex Irnitana, ZPE 78,1989,169-177.

<sup>33</sup> Th.Spitzl, Lex Municipii Malacitani, München 1984,3-8 e 122.

<sup>34</sup> Suffragium è emendazione mommseniana del suffragio dell'iscrizione, J.Gonzalez in JRS 1986,103 propone ora suffragia.

<sup>35</sup> H.Wolff, Die cohors II Tungrorum milliaria equitata c(oram ?) l(audata ?) und die Rechtsform des ius Latii, Chiron 1976,267-288, p.275.

<sup>36</sup> J.Gonzalez, The Lex Irnitana: a new copy of the Flavian Municipal Law, JRS 1986,147-243; A.D'Ors, La ley Flavia municipal (texto y comentario), Madrid 1986.

capitoli iniziali della legge sono perduti,<sup>37</sup> nei capitoli rimanenti emergono numerosi adeguamenti legislativi al diritto romano (in particolare cap.XXVIII: norme per la manomissione; cap.XXIX: norme per la *tutoris optio* e per la *tutoris nominatio*; cap.LVI: *ius liberorum*);<sup>38</sup> essenziale è però la lunga sezione finale sulla giurisdizione (cap. LXXXIV-XCIII), perhaps the most dramatic section of the new material,<sup>39</sup> nella quale si precisa che il magistrato municipale deve esercitare la propria amministrazione della giustizia in armonia con l'editto provinciale (cap.LXXXV: *quaecumque edicta...exceptiones, praescriptiones, quaeque interdicta is qui ei prouinciae praeit in ea prouincia proposita habebit...ea omnia is in eo municipio, in suo magistratu... proposita proscripataque habeto*) e che per qualsiasi questione giuridica non espressamente contemplata dalla *lex Irnitana* i *municipes* di diritto latino di Irni sono tenuti ad osservare la giurisdizione civile romana (cap.XCIII: *quibus de rebus in h(ac) l(ege) nominatim cautum scriptumue non est, quo iure inter se *municipes* *municipi* [Flau] Irnitani agant, de iis rebus omnibus ii inte[r se] agunto, quo ciues Romani inter se iure ciuili agunt agent*).

I nuovi dati forniti dalla *lex Irnitana* sembrano dunque inequivocabili e divengono a questo punto decisivi per mettere a fuoco quanto già la *lex Malacitana* lasciava intuire, che cioè la posizione di un *municipes* di diritto latino era di fatto per diversi aspetti molto vicina a quella di un *ciuis Romanus*.<sup>40</sup> In questa prospettiva si chiarisce, a mio avviso, l'ultimo aspetto oscuro del tormentato passo della *Naturalis historia*, che ho analizzato in queste pagine: Plinio, che non è un giurista e che non sta scrivendo un'opera di diritto, come assimila il Lazio a Roma e all'Italia, così può a ragion veduta assimilare il diritto latino concesso alla Spagna al diritto romano vigente a Roma e in Italia, proprio perchè non sta usando un linguaggio tecnico (che pure, si è visto, non sempre si sottraeva a tale assimilazione) e non bada a sottili distinzioni teoriche, ma impiega il termine *Latium* nell'accezione, in cui era avvertito dall'opinione pubblica, e per il valore che di fatto aveva. In tal senso la concessione del diritto latino alla Spagna è il momento fondamentale e conclusivo della sua romanizzazione, attraverso il quale essa diventa un incremento, un ampliamento del Lazio e quindi di Roma: mancavano poco più di vent'anni a che uno 'Spagnolo' divenisse imperatore.

Milano

Giuseppe Zecchini

---

<sup>37</sup> Gonzalez, *Lex Irnitana...*, 149: The great gap in our knowledge is precisely how Latin status was defined, which no doubt took place in the opening chapters of the law.

<sup>38</sup> Gonzalez, *Lex Irnitana...*, 149.

<sup>39</sup> Gonzalez, *Lex Irnitana...*, 148.

<sup>40</sup> Gonzalez, *Lex Irnitana...*, 149: But the assumptions of the law are sufficient to prove that the position of a *ciuis Latinus* was in many respects close to that of a *ciuis Romanus*.